

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1221

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUTA

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Presentata il 5 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Nel dibattito sui risultati dell'applicazione del Trattato di Maastricht e sulle prospettive di riforma del Trattato stesso, uno dei temi all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche riguarda l'assetto del quadro istituzionale comunitario e, in particolare, composizione e funzioni del Parlamento europeo.

Quantunque su tale questione le singole Nazioni abbiano posizioni abbastanza diversificate, è innegabile che un diverso ruolo del Parlamento europeo e l'ampliamento dei suoi poteri legislativi, di controllo e di indirizzo siano condizione indispensabile ai fini di un rafforzamento della legittimità democratica della costruzione europea e della sua evoluzione da unione economica e monetaria a unione politica, tenuto anche conto della progressiva estensione delle competenze co-

munitarie nel campo della politica estera, della difesa, della giustizia e degli affari interni.

In questo processo di avvicinamento dei cittadini alle istituzioni sovranazionali e di consolidamento del sentimento di appartenenza all'Unione europea un contributo decisivo può venire dalle regioni, costituenti la base socio-economica e culturale dell'Unione e non a caso rappresentate a livello istituzionale nel « Comitato delle regioni », di cui è prevista la consultazione su problemi riguardanti numerosi settori, quali istruzione, sanità pubblica, reti trans-europee, coesione socio-economica, informazione, politica agricola comune.

In tale contesto si colloca la presente proposta di legge, la quale, proprio al fine di favorire il processo di legittimazione democratica del Parlamento europeo, intende dare rilievo istituzionale, a livello

comunitario, all'insieme delle regioni italiane e garantire nel contempo maggiore visibilità anche a quelle di minori dimensioni, attraverso la revisione delle norme che regolano l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, prevedendo in particolare:

1) una diversa delimitazione geografica delle attuali circoscrizioni elettorali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare), che verrebbero invece a coincidere con le regioni a statuto ordinario e speciale;

2) nuovi criteri di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali, in base ai quali ad ogni regione, nonché a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, sarebbe attribuito comunque un seggio, a prescindere dal numero dei suoi abitanti;

3) il mantenimento del sistema proporzionale, ma con uno sbarramento al 4 per cento.

Viene introdotto, in questo modo, un meccanismo di valorizzazione delle pecu-

liarità delle regioni di minori dimensioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto, tra l'altro, della giurisprudenza costituzionale che già in passato ha censurato norme che prevedono uno sbarramento invalicabile per le piccole comunità alloglotte.

La presente iniziativa si muove, a nostro avviso, in piena coerenza con la posizione di consistenti settori dell'opinione pubblica e delle forze politiche italiane in favore di una riforma federalista dello Stato, e con la volontà esplicita dei Paesi comunitari di preservare e valorizzare l'identità ed il ruolo delle regioni all'interno dell'Unione.

L'instaurazione di un più stretto rapporto tra i rappresentanti del nostro Paese al Parlamento europeo e l'ambito territoriale del loro elettorato pone le regioni italiane nella condizione di meglio tutelare i propri interessi a livello di massimi organi istituzionali comunitari e contribuisce in modo significativo a rendere i cittadini protagonisti nella costruzione di quell'« Europa delle regioni » a cui deve condurre il processo di revisione del Trattato di Maastricht.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono, rispettivamente, con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino Alto-Adige è divisa in due circoscrizioni corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 è effettuata con le seguenti modalità:

1) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

2) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui al numero 1);

3) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui al numero

2), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti »;

b) all'articolo 12:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti »;

2) il terzo comma è abrogato;

3) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione »;

4) i commi nono e decimo sono abrogati;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata »;

d) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e devono riprodurre in facsimile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di

esprimere per uno dei candidati della lista votata »;

e) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) dell'articolo 20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste, con le modalità di cui ai commi da 2 a 7.

2. Nelle circoscrizioni corrispondenti alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, numero 1), è contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire alla circoscrizione, sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni abbiano dato maggiori resti; in caso di parità dei resti, si procede a sorteggio.

3. In tutte le circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 2, il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, numero 1), l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce l'unico seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, a quella lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Nell'ambito della lista a cui è attribuito il seggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. L'Ufficio elettorale nazionale determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

5. L'Ufficio elettorale nazionale individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei

voti validi espressi, e procede al riparto dei seggi solo tra queste ultime liste, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

6. L'Ufficio elettorale nazionale divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al comma 5, diminuito del numero dei seggi assegnati alla lista con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

7. Per tutte le circoscrizioni, ad esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio elettorale nazionale, attribuisce alla lista, in ogni singola circoscrizione, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità dei resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i

suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 3, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie circoscrizioni, con le modalità di cui al presente comma.

8. L'Ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione ».

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0049270